

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

# Circolare informativa del 11 giugno 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-*bis*, nuovo intervento del Governo a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Decreto si compone di 78 articoli e prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 26 maggio 2021.

Ecco un quadro con le misure di maggiore interesse:

Articolo	Contenuto
Articolo 1, commi 1-	Prima tipologia di contributo fondo perduto
4	Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di:
	- tutti i soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021
	- che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto
	di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)
	- che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale
	contributo.
	Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo ex Decreto Sostegni
	riconosciuto.
	Il contributo è:
	- corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto
	corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero -
	riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato
	tale scelta per il precedente contributo.
	Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,
	commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.
Articolo 1, commi 5 -	Seconda tipologia di contributo a fondo perduto
15	Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui al comma
	1, a favore di:
	- tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono
	reddito agrario
	- titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
	Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo
	32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o
	compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel
	secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente
	decreto.
	Il contributo non spetta:
	- ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva al 26 maggio 2021;
	- agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;
	- ai soggetti di cui all'articolo 162- <i>bis</i> , Tuir.
	I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al comma 1 possono ottenere
	l'eventuale maggior valore del presente contributo. In tal caso, il contributo già
	ottenuto viene scomputato dal presente.
	Nel caso in cui il presente contributo risulti inferiore a quello di cui al comma 1, non

Sede : Alte di Montecchio Maggiore (VI) Via Nogara n. 31 – Mail : info@scaa-vi.it

Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013

Ufficio di Arzignano: Via M. Cardina n. 86 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

viene dato seguito all'istanza.

Ai fini della fruizione del contributo, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, il contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

Per chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
- d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

In entrambi i casi, il contributo non può mai essere superiore a 50.000 euro. Il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, e
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53. L. 244/2007.

L'istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, l'istanza può essere presentata



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. Le modalità di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.

# Articolo 1, commi 16-27

# Terza tipologia di contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti i soggetti:

- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario; - titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui partita Iva non è attiva al 26 maggio 2021;
- agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir e
- ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con decreto Mef.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, definita con decreto Mef, alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020, degli articoli 59 e 60, D.L. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020, dell'articolo 2, D.L. 172/2020, dell'articolo 1, D.L. 41/2021 e di cui ai commi 1 e commi 5 del presente decreto.

Il contributo non può mai superare i 150.000 euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L'istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di effettuazione dell'istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario. Inoltre, con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.

L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.

L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfue.

Contributo "comune"	Nessun adempimento da parte del contribuente
	Presentazione di apposita domanda da inviare a pena di decadenza, entro 60
Contributo	giorni dalla data di attivazione della procedura telematica
"alternativo"	Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti
	dall'Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento
Contributo	Presentazione di istanza e dichiarazione dei redditi modello 2021
"rafforzato"	Presentazione di istanza e dicinarazione dei redditi modello 2021

#### Articolo 2

#### Fondo per le attività chiuse per almeno 4 mesi

Viene istituito un "Fondo per le attività economiche chiuse", con una dotazione per il 2021 di 100 milioni, a supporto delle attività economiche per le quali, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi.

Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, saranno individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto. Con il medesimo decreto verranno individuate le modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

#### Articolo 4

# Proroga tax credit locazioni

Per effetto della modifica apportata all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, D.L. 34/2020, il c.d. tax credit locazioni viene prorogato al 31 luglio 2021.

Viene previsto che:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021;
- ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

nell'attuale emergenza del Covid-19".
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Il credito d'imposta spetta, anche in assenza del calo di fatturato, ai soggetti che
il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra
compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto
condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo

Articolo 7,	Tax credit vacanze
comma 3	Modificando quanto previsto dall'articolo 176, D.L. 34/2020, la fruizione del c.d. tax credit
	vacanze viene esteso anche ai servizi prestati dalle agenzie di viaggi e tour operator.
Articolo 7,	Credito di imposta ristrutturazione alberghi
comma 5	Viene prorogato al 2022 il credito previsto dall'articolo 79, D.L. 104/2020, per la
	riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10, D.L. 83/2014.
Articolo 8	Credito d'imposta settore tessile, della moda e degli accessori
	Viene esteso il credito di imposta previsto dall'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della
	moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) al periodo di imposta 2021.
	Modificando il comma 3 dell'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è previsto che il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo di imposta di maturazione.
	Inoltre, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
	Con decreto Mise, da adottare entro 20 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, sono
	stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.
	Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti sempre dal 26 maggio 2021.
Articolo 16	Proroga moratoria pmi
	Previa comunicazione delle imprese già ammesse, al 26 maggio 2021 alle misure di sostegno di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, è prorogata la moratoria sui finanziamenti, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.
	La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, Tfue.
	Entro 30 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, possono essere integrate le disposizioni
	operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.
Articolo 18	Anticipo emissione note di credito Iva
7 11 10010 10	Ai sensi del nuovo comma 3-bis, dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, la possibilità di
	7.4 Control del fidere confinia e die, dell'articolo 20, d.i.i.v. 000/10/2, id possibilità di



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

	emettere nota di variazione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:  a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.;  b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.  Ai fini della lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Articolo 19,	Super Ace
commi 2 - 7	Viene previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, si applica l'aliquota del 15%.  Gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta e rilevano per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Articolo 20	Utilizzo credito di imposta beni strumentali
	Introducendo il comma 1059-bis, all'articolo 1, L. 178/2020 viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
Articolo 22	Innalzamenti limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili
7 11 10010 22	Viene elevato il limite alla compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 a 2 milioni di euro.
Articolo 32	Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione  Viene introdotto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019, un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.  Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.  Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:  a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;  b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito
	delle attività lavorative e istituzionali esercitate; c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

sicurezza previsti dalla normativa europea;

- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/200.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5. Tuir.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

# Articolo 40, commi 4-6

#### Divieto di licenziamento

Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigo e Cigs ai sensi del comma 3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;
- la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l'ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano nei seguenti casi:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ.;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 specifica le modalità con le quali verranno compensate finanziariamente le



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

stituito, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto upazione, contratto di lavoro subordinato finalizzato a incentivare, nella fase di delle attività dopo l'emergenza Covid-19, l'inserimento nel mercato del lavoro dei ori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 150/2015.  To in forma scritta ai fini della prova, il contratto di rioccupazione ha validità conata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di ento della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze ionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo; durante tale periodo regime sanzionatorio attualmente applicabile al licenziamento illegittimo.  Te di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118, cod. civ., possono recedere tratto una volta terminato il periodo di inserimento, nel rispetto del preavviso, che dal termine del periodo di inserimento, durante il quale continua ad applicarsi la na del contratto di rioccupazione.  Tato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di subordinato a tempo indeterminato.  Te di lavoro che assume lavoratori con il contratto di rioccupazione ha diritto, per
odo massimo di 6 mesi, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi uti previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a suro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Avio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del domestico, e a esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui olo 31, D.Lgs. 150/2015.  di lavoro, per fruire dello sgravio contributivo, non devono aver proceduto, nei 6 eccedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o 3, L. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità
nento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle ni autonome speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali stabilito che il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei uti previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani o rcianti, con scadenza 17 maggio 2021, può essere effettuata entro il 20 agosto
enza alcuna maggiorazione.  Gasparrini sione dei benefici dal c.d. Fondo Gasparrini prevista dall'articolo 54, comma 1,
di garanzia per la prima casa ando l'articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, viene previsto che la a per la prima casa, è concessa nella misura massima del 50% della quota e, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e a interventi tturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul o nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per so al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali
d a a;



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo al 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Articolo 64, Acquisto prima casa commi 6-10 Viene introdotta l'esenzione da imposta di registro e dalle ipocatastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, quando sono a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui. Nel caso in cui le cessioni sono soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.